

# Norme & Tributi

## Tribunale di Roma

Alla Consulta il divieto di pubblicità sui veicoli —p.45

## Non profit

Terzo settore, registro volontari vidimato con vecchie regole —p.46



### LA NOTA DEL LAVORO

Il ministero del Lavoro spiega le modalità di tenuta del registro nel quale gli enti del terzo settore devono iscrivere i soggetti che prestano attività di volontariato in via non occasionale.



## A luglio nuovi contratti a termine off limits per chi usa la Cig

### Decreto Sostegni-bis

Conseguenza del venir meno degli ammortizzatori con causale Covid-19

Ripristinata l'incompatibilità tra tempo determinato e cassa integrazione

Enzo De Fusco

Dal 1° luglio, le aziende del settore industriale che utilizzeranno la nuova cassa integrazione prevista dal decreto Sostegni-bis come alternativa al licenziamento non potranno più rinnovare o prorogare nella stessa unità produttiva i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Questo perché non sarà più possibile utilizzare la Cassa emergenziale Covid-19, su cui sono state costruite le deroghe ai divieti di

utilizzo dei contratti a termine.

Il Dl 73/2021, ha introdotto due novità riservate alle aziende del settore industriale, per le quali dal 1° luglio scatterà lo sblocco dei licenziamenti. La prima è prevista dall'articolo 40, comma 1, e consiste in un nuovo strumento di integrazione salariale regolato dal decreto legislativo 148/2015, salvo le deroghe previste all'articolo 4, 5 e 21. Si tratta di un rivisitato contratto di solidarietà, molto selettivo in ingresso in quanto riservato alle aziende che possano dimostrare nel primo semestre dell'anno 2021 un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019. La seconda, è contenuta nel comma 3 dell'articolo 40, in cui il legislatore ha previsto che i datori di lavoro privati del settore industriale, a decorrere dal 1° luglio, se sospendono o riducono l'attività, possono accedere a Cigo e alla Cigs del Dlgs 148/2015 senza pagare il contributo addizionale.

In definitiva, sia il comma 1 che il 3 dell'articolo 40 consentono al datore di lavoro del settore industriale l'utilizzo di cassa integrazione tradizio-

nale (con alcuni correttivi) e non più la cassa Covid-19 emergenziale.

Sul tema dei contratti a termine la regola generale è prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2015, che stabilisce il divieto di utilizzo di tali contratti «presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato». Analoga previsione è presente nell'articolo 32, comma 1, lettera c) dello stesso decreto per la somministrazione a tempo determinato.

Queste due norme, durante il periodo emergenziale, sono state oggetto di deroga per effetto dell'articolo 19-bis del Dl 18/2020 in cui è stato stabilito che «considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19», ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 dello stesso decreto, è consentita la possibilità, «in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1,

lettera c), del Dlgs 81/2015» e nel medesimo periodo, di rinnovo o di proroga dei contratti a tempo determinato. La deroga al divieto però è legittima solo quando la cassa è di tipo emergenziale Covid-19.

Ora, anche se l'emergenza epidemiologica non è stata superata, l'utilizzo di cassa integrazione non più formalmente emergenziale non consentirà più alle aziende industriali di agganciare la deroga prevista dall'articolo 19-bis.

A nulla rileva che nell'articolo 93 del Dl 34/2020 sia prevista un'altra norma che deroga all'obbligo di indicazione delle causali, senza essere subordinata all'utilizzo della cassa emergenziale, ma solo in conseguenza dell'emergenza da Covid-19. Questa previsione risulta utilizzabile nella misura in cui all'azienda interessata sia applicabile anche la deroga del 19-bis: e cioè, a partire dal 1° luglio, non è più il caso delle aziende industriali. A questo punto va compreso se questa è una scelta del legislatore o semplicemente una svista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Fondo perduto in stand by, doppio danno

### Aiuti

Con l'istanza in lavorazione preclusa la seconda tranche prevista in automatico

Giuseppe Morina  
Tonino Morina

Il blocco delle domande sui contributi a fondo perduto in base al decreto Sostegni uno (Dl 41/2021) si riverbera anche sulla possibilità di poter ricevere il contributo a fondo perduto "automatico" previsto dal decreto Sostegni bis (Dl 73/2021).

Purtroppo le domande presentate in base al Dl 41 che risultano ancora in lavorazione, perché ci

sono dati che non si ritrovano negli archivi dell'agenzia delle Entrate o perché sono presenti errori "scusabili" commessi dal contribuente, sono circa 150mila, come ammesso la scorsa settimana dal ministro dell'Economia Daniele Franco. I controlli automatizzati effettuati a livello centrale dall'agenzia delle Entrate non ferma solo le domande originate da un piano fraudolento.

Ora però, per questi contribuenti le cui domande di aiuto sono in lavorazione da settimane, il danno rischia di raddoppiare. Infatti, viene frenata anche la nuova tranche di contributo a fondo perduto che è prevista in automatico dal Dl 73 per quanti hanno ricevuto l'"assegno" in base al Dl 41.

Questa situazione non è in linea con circolare 4/E del 2021, nel

punto in cui l'agenzia delle Entrate, avverte che, in considerazione della particolare situazione che si è venuta a creare a causa della crisi pandemica, le attività istituzionali del 2021 saranno finalizzate principalmente all'erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, alla gestione dei contributi a fondo perduto, comprese le autotutele, e a consolidare le nuove modalità di interlocuzione e assistenza agli utenti "a distanza".

Tra l'altro, nella circolare n. 4 l'agenzia delle Entrate invita gli uffici a usare tutte le attenzioni possibili per una trattazione sistematica delle istanze in autotutela presentate.

Gli uffici devono aiutare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, agevolando la richiesta e la

fruizione di servizi da remoto senza doversi recare in un ufficio territoriale.

Al di là dei sistemi di gestione delle pratiche - centralizzato come nel caso dei decreti Sostegni o decentrato come nel caso dei precenti bonus - sarebbe importante che l'agenzia delle Entrate riuscisse ad attuare un'interlocuzione con i contribuenti in difficoltà, valorizzando proprio la pratica dell'autotutela.

Situazioni eccezionali come la crisi innescata dalla pandemia richiedono, anche da parte dell'amministrazione, l'utilizzo di strumenti che consentano di superare, in tempi brevi, le situazioni di criticità derivanti da errori in buona fede o da dati mancanti nelle banche dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Chi ha iniziato nel 2019 in attesa del decreto

### Nuove partite Iva

Vanno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del nuovo contributo

Giorgio Gavelli  
Lorenzo Pegorin

I soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 ma hanno iniziato l'attività nel 2019 attendono ancora di sapere come richiedere il contributo a fondo perduto minimo Sostegni 1 e non sanno come comportarsi con il contributo Sostegni bis. Vediamo perché.

Con la conversione del Dl 41/21 è stato previsto che i soggetti in questione, ai quali non è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto Sostegni 1 nella sua misura canonica - in virtù del fatto che l'ammontare medio

mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 non si presenta inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019 - possono ricevere un contributo «nella misura massima di mille euro», in presenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del Cfp. Venerdì scorso è scaduto il termine per le istanze ordinarie del contributo Sostegni 1, ma non si ha ancora notizia del decreto Mef previsto dal comma 4 della disposizione, con cui dovrebbero essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del nuovo contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro. Si tratta di soggetti che non hanno presentato l'istanza per il contributo Sostegni 1 o, se l'hanno presentata, che se la sono vista bocciare per mancanza dei requisiti di base. È da attendersi, in assenza di una precisa scadenza fissata sul testo di legge, che nel decreto Mef che dovrà disciplinare i contenuti tecnici del contributo in questione, venga stabilita anche

una data entro la quale i contribuenti dovranno inviare l'istanza, essendo evidente che non si possa tenere conto di quella originaria (28 maggio scorso) prevista in origine per il contributo di cui alla prima versione del Sostegni.

Nel frattempo appare anche opportuno interrogarsi come considerare questi soggetti ai fini del contributo Sostegni-bis. Il primo quesito a cui è difficile dare risposta è: essi hanno diritto al bis automatico del Cfp Sostegni-1 previsto dai primi quattro commi dell'articolo 1 del Dl 73/21?

Tali disposizioni richiamano sempre il comma 1 dell'articolo del Dl 41/21, per cui, purtroppo, la risposta pare negativa, in considerazione del fatto che il loro contributo è previsto al comma 1-ter. Ci pare, al contrario, che essi possano aspirare al contributo alternativo previsto dai commi successivi del Dl Sostegni-bis, quali contribuenti che non hanno beneficiato né del contributo di cui ai commi precedenti né di quello classico rico-

nosciuto dal Dl Sostegni. Ciò a condizione che si sia verificato un calomnimo mensile di fatturato/corrispettivi tra il 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello di confronto 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 di almeno il 30%, fermo restando il rispetto degli altri presupposti di legge previsti.

A nostro avviso, stante quanto è dato sapere a oggi, questi contribuenti dovrebbero riuscire ad applicare le maggiori percentuali previste dal comma 10, rispetto a quelle del comma 9 destinate a chi ha già fruito del contributo ordinario Sostegni.

Non si vedono motivi normativi ostativi anche alla eventuale fruizione del contributo "perequativo" a conguaglio basato sul reddito (commi da 16 in poi del Dl 73/21), ovviamente in presenza dei prescritti requisiti e parrebbe, senza che possa venir sottratto (in quanto non citato dal comma 20, che richiama solo l'articolo 1 ma non l'articolo 1-ter del Dl 41/21) l'importo «fino a mille euro» incassato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL CONVEGNO DEL 23 GIUGNO

## Dal 110% agli aiuti: Telefisco si fa in tre per l'appuntamento estivo



### IL PROGRAMMA

L'evento è in programma dalle 9 alle 13. Possibile fruire di tre moduli aggiuntivi sul superbonus 110, gli aiuti alle imprese e le dichiarazioni

Le novità normative si susseguono. E per fare il punto sui decreti Sostegni e sulle ultime disposizioni del Governo scaldano i motori anche Telefisco. Con un pacchetto di opportunità che comprende il convegno dell'Esperto risponde «Bonus, 110% e aiuti per ripartire - Speciale Telefisco», che si terrà online il 23 giugno - dalle 9 alle 13 - e che sarà accompagnato da tre moduli di approfondimento su 110%, aiuti alle imprese e dichiarazioni. L'edizione speciale di Telefisco 2021 prevede un programma base, con la diretta del 23 giugno e tre moduli di approfondimento mirati sui temi di maggior rilievo a partire dal 24 giugno.

Telefisco può essere seguito secondo tre formule:

- **Telefisco Base**, consente di seguire i lavori gratuitamente il 23 giugno, senza iscrizione;
- **Telefisco Plus** consente di seguire - a pagamento - uno a scelta fra i tre approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la registrazione delle relazioni trasmesse in diretta il 23 giugno. Telefisco Plus sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere seguito in qualsiasi momento, senza vincoli di orari;
- **Telefisco Advanced** consente di seguire - a pagamento - tutti e tre gli approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la registrazione delle relazioni trasmesse in diretta il 23 giugno. Telefisco Advanced sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere seguito in qualsiasi momento, senza vincoli di orari.

La partecipazione online al convegno attraverso Telefisco Plus e Telefisco Advanced dà diritto ai crediti formativi, riconosciuti dai Consigli dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro (5 crediti con Telefisco Plus e 7 con Telefisco Advanced).

L'acquisto di Telefisco Plus e Telefisco Advanced partirà nei prossimi giorni. Per chi acquisterà i pacchetti entro il 23 giugno i prezzi saranno di 20,99 euro per Telefisco Plus e 30,99 euro per Telefisco Advanced. Per chi acquisterà dal 24 giugno i prezzi saranno, invece, di 24,99 euro per Telefisco Plus e di 34,99 euro per Telefisco Advanced.

Per contatti e informazioni visitare il minisito [www.ilssole24ore.com/telefisco-giugno](http://www.ilssole24ore.com/telefisco-giugno)

### Il programma del 23 giugno

#### Le relazioni e gli esperti

- Le misure per la liquidità e i crediti d'imposta - Barbara Zanardi
- Gli incentivi per il rafforzamento delle imprese: Ace e bonus aggregazioni - Roberto Lugano
- Le novità sull'Iva e le regole 2021 per le note di variazione - Benedetto Santacroce
- Le sanatorie e le novità sull'accertamento - Dario Deotto
- La ripresa dei pagamenti e la riscossione - Laura Ambrosi
- Le novità in materia di lavoro - Enzo De Fusco
- Il 110% - le ultime novità normative e interpretative - Luca De Stefani
- Il 110% - la gestione dei crediti da parte delle imprese - Giorgio Gavelli
- Le dichiarazioni dei redditi: i punti critici - Luca Gaiani

### I tre moduli di approfondimento

#### Il bonus 110%: gli approfondimenti

- Il 110% in condominio - Alessandra Caputo
- General contractor e gestione delle spese professionali - Marco Zandonà
- I requisiti dei lavori: dai locali riscaldati alle finestre - Luca Rollino

#### Gli aiuti alle imprese

- Le misure sull'Iva e le compensazioni - Raffaele Rizzardi
- Le cinque mosse per rilanciare le imprese con le agevolazioni - Roberto Lenzi
- Super Ace 2021: esempi di applicazione e problemi operativi - Primo Ceppellini

#### Gli ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi

- La gestione dei bonus sugli investimenti - Gian Paolo Ranocchi
- I quadri su aiuti di Stato e crediti d'imposta Covid - Pierpaolo Ceroli
- Rivalutazioni e riallineamenti: cosa fare in dichiarazione - Marco Piazza